



**COMUNE DI  
SAN FELICE DEL BENACO  
PROVINCIA DI BRESCIA**

<b>CODICE ENTE 10421</b>	<b>CODICE MATERIA</b>
<b>DELIBERAZIONE N. 10</b>	

## **COPIA**

### **Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

**Adunanza di prima convocazione – Seduta PUBBLICA**

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RELAZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2017.**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **20.30**, nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Pres. Ass	
ROSA PAOLO	Si	No
ROBUSTI SIMONA	Si	No
BACCOLO LORENZA	Si	No
ROSINA GIOVANNI	Si	No
BALZARETTI ROBERTO	Si	No
MAGAGNINI PIERANGELO	Si	No
MANOVALI MARZIA	No	Si
D'AIETTI FLAVIO	Si	No
TRENTI RODOLFO	No	Si
BOCCHIO SIMONE	Si	No
ZUIN SIMONE	Si	No
BALDO BRUNO	Si	No
TARMANINI SANDRA	Si	No
<b>Totali</b>	<b>11</b>	<b>2</b>

Partecipa il Segretario comunale Sig. **AVV.GIOVANNI ANTONIO COTRUPI** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. **ROSINA GIOVANNI** Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 5 dell'ordine del giorno.

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RELAZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2017.**

---

**Sono presenti in aula undici Consiglieri comunali**

Il Presidente del Consiglio Comunale, Signor Giovanni Rosina, cede la parola all'Assessore al Bilancio, Lorenza Baccolo, che illustra l'argomento.

Segue l'intervento del Sindaco, dott. Paolo Rosa, sull'argomento "porta a porta" sottolineando la buona riuscita del servizio grazie all'impegno dei cittadini. L'elemento che emerge dalla lettura dei dati è quello che i cittadini hanno conferito correttamente i rifiuti, utilizzando fortemente sia il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti ingombranti sia rilevando un'alta percentuale di rifiuti organici. Il Sindaco indica poi le percentuali in calo dei conferimenti di secco che denotano ancora di più l'impegno e la riuscita della raccolta differenziata presso il Comune di San Felice del Benaco. Da segnalare anche l'efficienza della raccolta del vegetale e del compostaggio. Presente anche il servizio di isola ecologica sempre ampliato alla domenica.

Interviene il Consigliere Comunale, Sig. Simone Zuin, Lista civica "Idee in Comune" che sottolinea quali sono i suggerimenti di Lega Ambiente, ovvero massimizzare il servizio di raccolta differenziata, il che evidenzia l'impegno dei cittadini a cui va un ringraziamento. Il dato più tecnico, ripulito dal dato del verde che è fuorviante, è che la raccolta è al 59%. Sulla tabella a pagina 15, la percentuale di riciclo e riuso è del 30% ed è troppo basso. Tale indicatore è molto importante per Lega ambiente, perché permette di commercializzare i rifiuti guadagnando e rivedendo così i costi. Altro punto è la riduzione dei rifiuti che è stata del solo 2%. Il dato non è molto confortante anche in considerazione del fatto che l'Amministrazione puntava all'8%. Un altro punto fondamentale è la riduzione del costo. I costi complessivi sono aumentati del 7%. Anche questo dato è preoccupante. I conferimenti all'inceneritore sono stati invece inferiori, il che non sembra aver prodotto alcun beneficio. Il modello di raccolta è attualmente insoddisfacente perché i virtuosi finiscono per pagare anche per i non virtuosi, come risulta da alcuni dati prodotti dal medesimo Zuin.

Interviene poi il Consigliere Simone Bocchio che chiede due cose: se l'Amministrazione ritiene questo un sistema equo e se intende riconoscere una qualche premialità per incentivare i virtuosi.

Replica il Sindaco, dott. Paolo Rosa, precisando che il gestore è l'azienda Garda Uno S.p.A. e che l'Amministrazione non mancherà di effettuare, se ce ne sarà la possibilità, di sollecitare e valutare dei suggerimenti, al di là del format proposto dal gestore. E' stato richiesto l'implementazione del servizio dell'umido a Garda Uno S.p.A.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art.1 comma 42 lettera a) della legge 232/2016, che modifica il comma 26 art. 1 della legge 208/2015, confermando anche per l'anno 2017 il "blocco" degli aumenti dei tributi locali, escludendo comunque dal blocco la TARI;

**RICHIAMATO** l'articolo 1 comma 639 della legge di stabilità 2014, L. n. 147 del 27/12/2013 che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";

**RICHIAMATO** il Regolamento comunale dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che disciplina anche l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 8 aprile 2014, e successive modifiche;

**DATO ATTO** che la disciplina della TARI è prevista nella citata Legge di stabilità 2014, in particolare nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 682 a 691;

**RICHIAMATO** il comma 683 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad approvare le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che

svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**CONSIDERATO** che la Tassa sui rifiuti (TARI) dovrà consentire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga";

**PRESO ATTO** che la tassa deve essere applicata a tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di San Felice del Benaco, comprese le aree scoperte operative, pertinenziali delle utenze non domestiche;

**RIMARCATO** che soggetto passivo è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

**ATTESO** che le modalità per l'elaborazione delle tariffe sono dettate dal D.P.R. n. 158/1999;

**PRESO ATTO** che i costi per la determinazione della copertura sono evidenziati nel piano finanziario redatto dal gestore del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, società Garda Uno SpA, integrato con i costi sostenuti direttamente dall'Ente, e che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 2017 è allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. n. 158/99;

**RILEVATO** che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99, così come meglio specificati nel Regolamento comunale per l'applicazione del tributo e di seguito illustrati:

il Regolamento comunale prevede che la ripartizione fra le due macro utenze, domestiche e non domestiche, avvenga sulla base di criteri razionali, assicurando un'agevolazione per le utenze domestiche, partendo da due parametri principali:

a ) la compartecipazione al gettito delle due categorie per l'anno precedente, quantificata in base ai dati derivanti dal ruolo ordinario 2016 nel 50,83% a carico delle utenze domestiche e nel 49,17% a carico delle utenze non domestiche;

b) la quota percentuale di rifiuti riferibili alle utenze non domestiche determinati sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b, allegata al D.P.R. n. 158/1999 per le superfici utilizzate per la definizione della tariffa annuale sul totale dei rifiuti prodotti nell'anno 2016 quantificata nel 46,44% e nel 53,56% a carico delle utenze domestiche;

c) dato atto che ai sensi dell'art. 1 comma 658 della legge n. 147/2013 deve essere assicurata una riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, regolamentata dall'art. 7, comma 1, D.P.R. 158/1999, che viene quantificata in 5,26 punti percentuali, corrispondenti ai punti percentuali di raccolta differenziata superiore al limite minimo previsto dalla normativa del 65%, e preso atto che tale agevolazione deve essere riconosciuta sulla quota variabile della tassa e che le percentuali di riparto dei costi variabili risultanti sono rispettivamente del 48,30% a carico delle utenze domestiche e 51,70% a carico delle utenze non domestiche;

**RITENUTO** congruo applicare la percentuale tecnica di cui alla lettera b) del comma precedente per il riparto della parte dei costi fissi e la percentuale rettificata con la riduzione per il riparto dei costi variabili di cui alla lettera c), dando atto che la percentuale complessiva di costo a carico delle due macro-categorie rispetto al totale di costi calcolato rapportando la quota di costi complessiva rispetto al totale dei costi risulta pari al 51,09% a carico delle utenze domestiche e 48,91% a carico delle utenze non domestiche, sostanzialmente in linea con il dato storico di contribuzione di cui alla lettera a) del comma precedente;

**VERIFICATO** che il decreto predetto fissa dei coefficienti, individuati in diversa misura a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud) e ritenuto di fare riferimento ai coefficienti previsti per i comuni con meno di 5000 abitanti, per la zona geografica Nord;

**RITENUTO** di ripartire i costi del servizio fra le diverse utenze e categorie, sulla base dei coefficienti medi all'interno dei range fissati dalle tabelle allegata al D.P.R. 158/1999, come previsto nel Regolamento del tributo, ad eccezione delle seguenti situazioni:

a) Per le utenze domestiche dove viene svolta anche attività di Bed & Breakfast, si prevede una sottocategoria di tariffa determinata applicando il Kb massimo di cui alla tabella 2, anziché quello medio;

b) Per le categorie di utenze non domestiche n. 16 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie" e n. 17 "Bar, caffè, pasticcerie", si determina di utilizzare i coefficienti Kc e Kd minimi previsti dalle tabelle del D.P.R. n. 158/1999, confermando quanto applicato per gli anni precedenti;

**EVIDENZIATO** che la tariffa è articolata e calcolata secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R., così come analiticamente indicato negli allegati da 3 a 5 della presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificata in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka di cui alla tabella 1b del DPR 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

**CONSIDERATO** che la parte variabile da attribuire ad ogni singola utenza domestica è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb, individuato nel valore medio all'interno dei range stabiliti nella tabella 2 allegata al D.P.R. 158/1999, con le sottocategorie per ogni livello tariffario in relazione alle attività di Bed & Breakfast;

**RILEVATO** che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, individuato nel valore medio, con le specificazioni già esaminate all'interno del range stabilito dalla tabella 3b allegata al D.P.R. n. 158/1999, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

**ATTESO** che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati i coefficienti Kd medi, con le specificazioni già esaminate di cui alla tabella 4b del D.P.R. n. 158/1999, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**PRESO ATTO** che ai sensi degli articoli 40, 42 e 43 del Regolamento IUC, così come modificati in data odierna, ogni anno deve essere quantificato l'importo da destinare alle agevolazioni da riconoscere alle utenze domestiche e non domestiche, finanziabili nell'ambito del Piano finanziario con i proventi della tassa;

**CONSIDERATO** che all'articolo 40 del Regolamento, prevede la possibilità per il Consiglio comunale di prevedere agevolazioni in relazione all'attività di compostaggio dei "rifiuti umidi" svolta presso le civili abitazioni ai sensi dell'art. 72 del Regolamento di igiene Urbana, e ritenuto opportuno incentivare questa attività riconoscendo un'agevolazione attraverso l'abbattimento del 25% della parte variabile della tassa alle utenze che utilizzano una "compostiera" per il riciclo in loco di tutta la frazione umida dei rifiuti domestici, secondo le modalità e con i requisiti di seguito specificati ;

1) per avere diritto alla riduzione, l'utente dovrà sottoscrivere un disciplinare di adesione volontaria contenente la dichiarazione di attivazione del compostaggio domestico, comprendente l'autorizzazione all'accesso degli incaricati comunali per le verifiche sulla corretta pratica del compostaggio. Per ogni compostiera utilizzata compete l'agevolazione per una sola unità abitativa;

2) la dichiarazione si considera rinnovata automaticamente di anno in anno, fino alla data di denuncia di cessazione dell'attività di compostaggio. Per il primo anno di adesione, la detrazione spetta per l'intero anno se la comunicazione viene presentata entro il primo semestre, diversamente spetterà a partire dall'anno successivo. La dichiarazione di attivazione dovrà essere corredata dalla documentazione fotografica della "compostiera" da cui si possa rilevare l'effettiva installazione "in loco". L'agevolazione verrà detratta dal tributo dovuto per l'anno di presentazione, qualora questo fosse già stato interamente pagato verrà detratto dal tributo dovuto per l'anno successivo;

3) La pratica del compostaggio domestico è comunque possibile solo all'utenza dotata di area a verde in piena disponibilità, fermo restando l'assenza di inconvenienti igienico-sanitari. E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica.

4) Il comune disporrà annualmente accessi e verifiche per il controllo sull'effettivo uso della compostiera in misura pari al 5% delle adesioni con selezione a sorteggio. Qualora dai controlli emerga il mancato utilizzo della compostiera la riduzione verrà revocata a decorrere al 1° gennaio dell'anno di accertamento.

**CONSIDERATO** che nel Piano finanziario per l'esercizio 2017, è stato stanziato un importo complessivo di € 20.000,00 per le agevolazioni alle utenze domestiche e non domestiche:

- 1) per l'attività di compostaggio in base alle dichiarazioni presentate dalle utenze domestiche (art. 40);
- 2) per le attività di riciclo dei rifiuti di cui all'art. 42 del Regolamento IUC, in base alle richieste presentate entro il 28 febbraio 2017 per le utenze non domestiche ,
- 3) la somma residua verrà interamente utilizzata per finanziare le riduzioni alle utenze non domestiche di cui all'art. 43 del Regolamento, per il conferimento di rifiuti valorizzati all'isola ecologica da parte di utenze non domestiche;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 41 del Regolamento IUC il Consiglio comunale può riconoscere ulteriori agevolazioni ed esenzioni dalla TARI nel limite del 7% del costo complessivo del servizio da iscrivere come autonome autorizzazioni di spesa, finanziate con entrate diverse dalla tassa sui rifiuti;

**CONSIDERATA** la difficile congiuntura economica e la particolare difficoltà di "sopravvivenza" delle attività commerciali e di somministrazione al pubblico, soprattutto nei "centri storici" di San Felice, Portese e Cisano, e il rischio di chiusura di tutte le attività e il conseguente "svuotamento" dei centri abitati;

**RITENUTO** opportuno confermare anche per l'anno 2017, un'agevolazione pari al 50% della TARI per le seguenti attività:

categoria 10 – Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria  
categoria 11 – Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

categoria 12 – Attività artigianali tipo botteghe limitatamente alle attività di estetiste, parrucchieri e piadinerie

categoria 16 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

categoria 17 - Bar, caffè, pasticcerie

categoria 18 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi...

categoria 19 - Plurilicenze alimentari e/o miste

categoria 20 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

con sede nei centri storici di San Felice, Portese e Cisano, delimitati come da cartina allegata, prendendo a riferimento le zone definite come di antica formazione nel PGT (allegato 6) e includendo, per omogeneità fra attività simili e molto vicine fra loro, anche le attività sul fronte opposto alle vie Dietro Castello, Via Martiri della Patria Via Bertazzi e le attività a ridosso della zona storica di Viale Italia e Via Benaco;

**RITENUTO** di confermare l'agevolazione per lo stesso importo di € 16.000,00 stanziato nel Bilancio di previsione 2016 e che verrà riproposto nel Bilancio di Previsione 2017 in fase di approvazione;

**RAMMENTATO** che resta applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che per l'anno 2017 è stato determinato nella misura del 5% della tassa sui rifiuti, con decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 312/2016;

**VISTO** l'allegato n. 2 alla presente deliberazione che riporta le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI), che si intende applicare per il 2017, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RITENUTO** opportuno posticipare la scadenza della prima rata dal 16 aprile al 16 maggio per consentire ai contribuenti di ricevere gli avvisi di pagamento con un congruo anticipo;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**VISTO** l'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006 che dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**VISTO** il decreto legge del 30 dicembre 2016 che differisce al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI per l'anno 2017, che avranno decorrenza dal 1° gennaio 2017;

**VISTO** il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell'Area ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dall'art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012;

**VISTO** il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell'Area Contabile ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dall'art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012 che attesta che la stessa **COMPORTE** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

con voti favorevoli n. sette, contrari n. quattro (Consiglieri Comunali Bocchio, Zuin, Baldo e Tarmanini) espressi in forma palese per alzata di mano da undici consiglieri votanti su undici consiglieri presenti;

## **DELIBERA**

1. di approvare il Piano economico finanziario e relazione tecnica degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal gestore del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, società Garda Uno SpA, integrato con i costi sostenuti direttamente dall'Ente (allegato 1), dando atto che lo stesso verrà recepito nel Bilancio di Previsione per l'anno 2017 in fase di approvazione;
2. di approvare l'allegata tabella 2 delle tariffe del tassa sui rifiuti (TARI) da applicare nell'anno 2017, determinate come evidenziato negli allegati da 3 a 5, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di riconoscere ai sensi dell'art. 40 del Regolamento IUC, a decorrere dal 1° gennaio 2017, una riduzione pari al 25% della parte variabile della tassa per utenze domestiche che aderiranno all'attività di compostaggio con le modalità e criteri disciplinati nelle premesse della presente deliberazione, che si intendono di seguito interamente riprodotti;
4. di stanziare un importo complessivo di € 20.000,00 per le agevolazioni alle utenze domestiche e non domestiche, prioritariamente destinato a finanziare le agevolazioni alle utenze domestiche per l'attività di compostaggio di cui al punto 3, e per le attività di riciclo dei rifiuti di cui all'art. 42 del Regolamento,

in base alle richieste presentate entro il 28 febbraio 2018, dando atto che la somma residua verrà interamente utilizzata per finanziare le riduzioni alle utenze non domestiche di cui all'art. 43 del Regolamento, per il conferimento di rifiuti valorizzati all'isola ecologica da parte delle utenze non domestiche, dando atto che lo stesso trova copertura nel Piano finanziario che verrà recepito nel Bilancio di Previsione per l'anno 2017 in fase di predisposizione;

5. di riconoscere alle attività individuate in premessa un'agevolazione pari al 50% della tassa sui rifiuti (escluso il tributo provinciale) a titolo di contributo che verrà erogato a scomputo dell'importo della tassa dovuta per l'anno 2017, dando atto che la spesa presunta di € 16.000,00 trova copertura nel Bilancio pluriennale 2016-2018 anno 2017 e verrà confermata nel Bilancio di previsione 2017 in fase di predisposizione;
6. di posticipare, per le ragioni indicate in premessa, la scadenza della prima rata TARI per il solo anno 2017 dal 16 aprile al 16 maggio;
7. di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia;
8. di incaricare il Responsabile del servizio per l'adozione degli atti di impegno derivanti dal presente provvedimento;
9. di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, copia della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti;
10. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. n. 267/2000, come dettagliato in premessa.

successivamente

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

riscontrata l'urgenza di dar corso agli adempimenti necessari, con separata votazione che da il seguente esito:

con voti favorevoli n. sette, contrari n. quattro (Consiglieri Comunali Bocchio, Zuin, Baldo e Tarmanini) espressi in forma palese per alzata di mano da undici consiglieri votanti su undici consiglieri presenti;

#### **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo 267/2000.

---

**Letto, approvato e sottoscritto,**

Il Presidente  
F.to ROSINA GIOVANNI

Il Sindaco  
F.to DOTT. ROSA PAOLO

Il Segretario comunale  
F.to AVV.GIOVANNI ANTONIO COTRUPI

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata oggi 24 marzo 2017 all'albo pretorio on line del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Il Segretario Comunale  
F.to AVV.GIOVANNI ANTONIO COTRUPI

---

E' copia conforme all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente ai sensi artt.22-23 ter del D.Lgs.82/2005 nonchè dell'art.10 del DPCM del 13.11.14